

A chiunque fosse interessato

Oggetto: Operazioni antincendio - Decisione dello Stato Membro in accordo all'art. 2(6) del regolamento (UE) 2018/1139 – Notifica "Opt-In"

Si informa che in merito al disposto di cui all' art. 2, comma 6, del Regolamento (UE) 2018/1139, l'ENAC ha deciso di applicare (opt-in) le seguenti sezioni:

1. Sezione I, "Aeronavigabilità e protezione dell'ambiente"; e
2. Sezione II "Equipaggio"

del capo III del medesimo regolamento limitatamente a quanto di seguito specificato.

L'opt-in è applicabile agli aeromobili immatricolati nel Registro Aeronautico Nazionale (RAN) per i quali l'EASA ha emesso o convalidato un certificato di omologazione di tipo, ai loro motori, eliche, parti, equipaggiamenti, e al personale e alle organizzazioni preposti a tali attività, quando utilizzati da operatori italiani certificati dall'ENAC per lo svolgimento di attività antincendio in accordo al *"Regolamento ENAC Requisiti relativi alle operazioni aeree antincendio nonché ad aspetti delle operazioni specializzate e non commerciali non compresi nel regolamento (UE) 965/2012"*, del 30 Novembre 2017 (di seguito indicato come Regolamento COAN). Ciò quando le attività antincendio sono effettuate nell'interesse pubblico per conto dello Stato italiano.

Tale decisione si applica anche agli aeromobili registrati in altri Stati, se in disponibilità di operatori Italiani titolari di COAN in virtù della proprietà del bene o di altro titolo legale di disponibilità e destinati ad attività antincendio. Quanto sopra fatto salvo se per i suddetti aeromobili non sia stato stabilito diversamente, tra l'ENAC e l'Autorità dello Stato di registrazione dell'aeromobile, in un apposito



accordo (ad es. per il trasferimento delle responsabilità di sorveglianza), relativamente alle materie oggetto dell'Opt-in.

Per gli aspetti collegati alle operazioni di volo restano invece applicabili le previsioni del Regolamento COAN. L'organizzazione CAMO che gestisce il mantenimento della navigabilità continua degli aeromobili impiegati in operazioni antincendio, approvata in accordo al Regolamento della Commissione (UE) 1321/2014, appartenente all'operatore titolare di approvazione COAN o con cui lo stesso ha sottoscritto un contratto, deve stabilire nel CAME le procedure, da concordare con l'ENAC, per la gestione delle verifiche e degli interventi manutentivi da effettuare nel passaggio dall'antincendio agli altri diversi ambienti operativi cui l'aeromobile può essere destinato.

La presente decisione, già notificata alla Commissione e all'Agenzia, si applica a partire dal 1 gennaio 2021. Ciò per consentire alle imprese e alle persone interessate di aggiornare le procedure, la modulistica e la manualistica aziendale in funzione dell'adozione della presente decisione e all'Ente, come necessario, di valutare e approvare/accettare le su citate procedure, modulistica e manualistica. Entro tale data l'ENAC renderà disponibile la normativa nazionale che si applica agli aeromobili, alle organizzazioni e al personale esentato.

Dalla data del 1 gennaio 2021, le attività, il personale e le organizzazioni interessate sono regolate esclusivamente dalle disposizioni delle Sezione I e II per le materie in essi trattate, e dalle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1139 relative all'applicazione di tali sezioni.

L'ENAC può decidere di modificare o revocare in ogni momento la presente decisione. In tal caso informerà, senza ritardo, la Commissione e l'Agenzia.

Il Direttore Generale
Alessio Quaranta
(Documento informatico firmato digitalmente)



ai sensi dell'art.24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)